

## ALLEGATO A

**MODIFICHE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L' ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2015 MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL "BONUS ASSISTENTI FAMILIARI" A FAVORE DELLE PERSONE CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE. APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO, APPROVATO CON DGR 914/2018, N. 5756/2021, N. 7257/2022, N. 779/2023 E 2088/2024**

Le modifiche all'Avviso Pubblico riguardano i seguenti paragrafi:

1. A.4 Soggetti destinatari;
2. B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità;
3. D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti;

che vengono sostituiti come di seguito indicato.

### **A. 4 Soggetti destinatari**

Il destinatario della presente misura è **l'intestatario del contratto con l'assistente familiare**, sia esso la **persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore**.

La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare.

**Il richiedente del beneficio è sempre l'intestatario del contratto** che può essere:

- la **persona assistita**, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e **l'ISEE di riferimento è il proprio**;
- il **familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto**, ma impossibilitata a presentare la domanda (**ISEE di riferimento è quello della persona assistita**);
- un **familiare anche non convivente**, in questo caso **l'ISEE di riferimento è quello del familiare**. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore;
- un **amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare**, in questo caso **l'ISEE di riferimento è quello della persona assistita**.

I requisiti di accesso che sono riferiti all'**intestatario del contratto** sono:

- **ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00**:
  - **ISEE < = 25.000,00 euro**: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a **euro 2.400,00**;
  - **ISEE > 25.000,00 euro e < = 35.000,00 euro**: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, pari a **euro 2.000,00**;
- **Contratto di lavoro, che deve rientrare nella categoria C SUPER CS - ASSISTENTE FAMILIARE CHE ASSISTE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**, regolarmente **registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali** presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell'art. 7 della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura;

**Il contributo concesso non potrà superare l'importo massimo previsto dal bando per fascia ISEE.**  
Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse.

Qualora il **contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Settore**:

- **il richiedente rimane la persona assistita o un familiare**, non obbligatoriamente convivente, o l'amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il contratto;
- **l'ISEE deve essere quello del datore di lavoro** e quindi di chi ha sottoscritto il contratto con l'assistente familiare **oppure quello della persona assistita** se la domanda viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare;
- in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, **la lettera di incarico dell'Ente del settore presso la persona assistita**, per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso l'assistito.

**È ammessa la compatibilità con le misure B1 e B2.**

**NON è ammessa invece la compatibilità con la Misura “Home Care” dell’INPS.**

## **B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell'assistente familiare, sono considerate ammissibili le **sole spese effettivamente sostenute e quietanzate relative al contratto presentato**, a valere **per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda**.

**Sono ammissibili anche i contributi.**

Per i contratti inferiori all'anno, sono considerati ammissibili le spese effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda.

**Non sono ammissibili la tredicesima mensilità e il TFR.**

## **D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sui seguenti portali:

- Bandi e Servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it))
- Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (<https://www.bollettino.regione.lombardia.it>)

**Per informazioni relative ai contenuti del Bando** e agli adempimenti connessi, il richiedente deve fare riferimento all'Ambito di competenza.

**Per le richieste di ordine tecnico relativo alle procedure informatiche e per richieste di assistenza tecnica**, è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it)